

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4898

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2000

—————

Norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno della pedofilia ha assunto ormai dimensioni internazionali e richiede, per essere efficacemente contrastato, la cooperazione dei Governi e degli apparati investigativi a livello internazionale, coinvolgendo soprattutto le istituzioni dei Paesi economicamente più svantaggiati, dai quali provengono i minori oggetto degli abusi sessuali che hanno colpito profondamente l'opinione pubblica italiana ed europea.

L'Italia si è dotata della legge 3 agosto 1998, n. 269, particolarmente efficace contro la violenza sessuale consumata in danno ai minori, che, dopo due anni di applicazione, registra alcuni significativi successi e la necessità di miglioramenti.

In particolare si è rilevato, ai fini della prevenzione di questo genere di reati, come il mondo di *Internet*, accanto alle sue notevoli potenzialità culturali, rischi di offrire una vetrina privilegiata per la pedo-pornografia. Noi sappiamo che le violenze contro i minori, ed anche gli abusi pedofili, avvengono per lo più dentro le mura domestiche, ad opera di parenti o conoscenti. Ma questo non può celare l'evidente commercio di materiale pedo-pornografico che la rete, per sua natura, consente, con il corollario di abusi che ciò necessariamente comporta ai danni dei bambini ritratti nelle immagini diffuse per via telematica.

Con il presente disegno di legge non si intende colpire la libertà di *Internet*, ma si vuole predisporre un primo apparato normativo, da affinare e sviluppare in sede comunitaria e di cooperazione internazionale, per responsabilizzare i gestori ed i *providers* delle reti telematiche, nonché per scoraggiare un uso distorto delle stesse da parte degli utenti.

Per questi motivi si dispone l'obbligo, per i gestori dei siti, di conservare per almeno tre anni i dati di accesso al logo e di conservarli nel rispetto delle norme sulla *privacy*, consegnandoli solo all'autorità giudiziaria che indaga su reati di abuso sessuale contro minori commessi con l'ausilio dei mezzi telematici. I gestori avranno inoltre l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria, se non vorranno incorrere nel reato di favoreggiamento, i fatti di violenza sessuale sui minori diffusi attraverso la rete e di cui essi vengano a conoscenza.

Si tratta di una soluzione che punta all'autoresponsabilizzazione dei gestori e che è comunque estremamente garantista anche in considerazione dello sviluppo giurisprudenziale che molti Paesi europei stanno conoscendo su questo tema.

La medesima finalità ha l'obbligo per i produttori di *personal computers* di installare almeno uno dei programmi disponibili sul mercato, praticamente tutti gratuiti, concepiti per schermare o filtrare l'accesso a pagine *web* aventi carattere pedofilo o pornografico. Si tratta di una misura che di fatto non costituisce un aggravio per i produttori, dal momento che i programmi sono scaricabili dalla rete a titolo gratuito, e che lascia all'utente finale la scelta se attivare o meno il *software* in questione: è una soluzione utile ai genitori che vogliono aiutare la crescita dei propri figli, facendo loro conoscere la rete *Internet* ma, al contempo, riducendo i rischi che essa può presentare, in particolar modo nelle occasioni in cui i ragazzi vi accedono in assenza di un membro della famiglia.

Sempre in un'ottica preventiva si dispone, su un altro versante, l'allontanamento del familiare che ha compiuto atti di violenza sul minore, eliminando la possibilità, oggi

esistente, che sia il minore ad essere sradicato dalla propria casa e dal proprio ambiente.

Si dispone inoltre l'obbligo, per le istituzioni carcerarie, di predisporre programmi di trattamento psicoterapeutico e, solo nei casi estremi, farmacologico, a beneficio dei

condannati per i reati di violenza sessuale commessi sui minori che facciano richiesta di accedere ad un percorso di questo genere. Il proficuo completamento del programma sarà valutato dal giudice di sorveglianza ai fini dell'applicazione di misure alternative al carcere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Allontanamento dalla casa familiare)

1. Al primo comma dell'articolo 333 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole».

Art. 2

(Accesso al trattamento psicoterapeutico in carcere)

1. Nel corso della detenzione il condannato per un reato in danno di un minore che ne faccia richiesta al tribunale di sorveglianza, deve essere autorizzato ad accedere ad un trattamento psicoterapeutico.

2. Il trattamento psicoterapeutico è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria secondo le prescrizioni imposte dal tribunale di sorveglianza, avvalendosi di centri convenzionati pubblici o privati che dispongano di professionisti specializzati in psicoterapia e psichiatria.

3. Gli organi preposti al trattamento riferiscono periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento del medesimo e sul livello di collaborazione del detenuto.

4. Dell'andamento positivo del trattamento il tribunale di sorveglianza può tenere conto ai fini dell'eventuale applicazione delle misure alternative nel corso della detenzione.

5. Il tribunale di sorveglianza, nel valutare l'applicazione delle misure alternative al carcere, tiene conto del completamento del programma psicoterapeutico e del comportamento del detenuto.

Art. 3

(Misure alternative al regime detentivo)

1. La sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, o l'applicazione delle misure alternative al regime detentivo, possono essere subordinate dal giudice all'accettazione da parte del condannato del trattamento di cui all'articolo 2.

2. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto il trattamento, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione o ne ha rifiutato l'esecuzione.

3. La condanna per la reiterazione del reato di abuso sessuale su minori, preclude l'applicazione di misure alternative al regime di detenzione in carcere.

Art. 4

(Responsabilità dei gestori informatici)

1. All'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. 1. I responsabili dei motori di telecomunicazione, i portali *web*, i *provider*, i gestori dei *server* e tutti gli operatori di reti di telecomunicazione aperte al pubblico, hanno l'obbligo di conservare per almeno dodici mesi i dati di accesso ai siti registrati e di fornire, su richiesta dell'autorità giudiziaria, alla polizia delle telecomunicazioni la relativa documentazione al fine di agevolare i compiti di polizia svolti nell'ambito di indagini per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunica-

zione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico».

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, come da ultimo modificata dalla presente legge, ed agli articoli da 600-*bis* a 600-*septies* del codice penale.

Art. 5

(Programmi gratuiti di filtro)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti i *personal computer* destinati alla vendita sul mercato italiano, è fatto obbligo di installare a cura del produttore e senza oneri per l'acquirente, appositi programmi informatici attivabili a scelta dell'utente al fine di schermare o ridurre l'accesso dei minori alle pagine della rete telematica aventi contenuto pedofilo o pornografico.

Art. 6

(Modifiche al codice penale in materia di pornografia minorile)

1. L'articolo 600-*ter*, del codice penale - (*Pornografia minorile*) è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*ter* (*Pornografia minorile*) - Chiunque utilizza minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico anche a titolo gratuito è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo ed anche a titolo gratuito, distribui-

sce, divulga o pubblicizza anche per via telematica il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, anche per via telematica, distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante l'utilizzo dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni».

Art. 7

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 il responsabile è punito con la reclusione da sei a dodici mesi. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, ed agli articoli da 600-*bis* e 600-*septies* del codice penale.

